

16/145/CU4/C4

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RECANTE:
“TESTO AGGIORNATO DELLE NORME TECNICHE PER LE
COSTRUZIONI” DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380, ED AL
DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO
DALLA LEGGE 27 LUGLIO 2004, N.186.**

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sulla versione del provvedimento condivisa nel Tavolo Tecnico in Conferenza Unificata del 13 dicembre 2016, con la richiesta al Governo di istituire, con tutta la celerità possibile, un Gruppo Tecnico con Regioni e ANCI, che sviluppi una proposta di revisione del D.P.R. 380/2001 che, tra l'altro, introduca:

- **il vincolo del Fascicolo del Fabbricato, o altro, analogo, strumento informativo;**
- **principi specifici per la formazione degli operatori;**
- **certi e adeguati processi di controlli e sanzioni;**
- **nuovi criteri per l'aggiornamento delle NTC.**

Altresì si propone al Governo di fare propri **alcuni emendamenti fortemente raccomandati e alcune ulteriori importanti raccomandazioni, così come specificati nel documento allegato**, che del presente parere è da ritenersi parte integrante e sostanziale e nel quale sono tra l'altro riepilogati i punti che sono stati condivisi in sede tecnica con il MIT da inserire nella Circolare esplicativa e in specifiche Linee Guida.

Roma, 22 dicembre 2016

ALLEGATO

Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante: "Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n.186.

Documento finale Regioni Allegato al parere del 22/12/2016

Tutte le proposte emendative e integrative finali sono in ***corsivo, grassetto.***

CONTENUTI

PREMESSA.....	3
INDICAZIONI DI LAVORO PER IL GRUPPO MIT-REGIONI-ANCI	4
Alcune considerazioni di carattere generale per l'aggiornamento delle norme primarie sulle costruzioni - DPR 380/2001, L. 64/1974 e L. 1086/1971	4
Fascicolo del Fabbricato	4
Controlli e sanzioni	4
Formazione degli operatori	5
Elementi specifici per l'aggiornamento delle NTC	5
EMENDAMENTI FORTEMENTE RACCOMANDATI	7
ULTERIORI RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI	9
PUNTI CONDIVISI DA MIT E REGIONI DA INSERIRE IN CIRCOLARE ESPLICATIVA E LINEE GUIDA.....	11
Punti da inserire nella circolare esplicativa	11
Chiarimenti da fornire con apposite Linee Guida.....	11
VERSIONE CONDIVISA DELLO SCHEMA DI DECRETO	12
OSSERVAZIONI SUGLI EMENDAMENTI AL CAP. 6	15

PREMESSA

Il presente documento è da intendersi allegato al parere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. In tal senso esso è da intendersi integralmente riportato nel parere stesso ai fini dell'intesa.

INDICAZIONI DI LAVORO PER IL GRUPPO MIT-REGIONI-ANCI

Alcune considerazioni di carattere generale per l'aggiornamento delle norme primarie sulle costruzioni - DPR 380/2001, L. 64/1974 e L. 1086/1971

La revisione delle norme primarie sulle costruzioni - DPR 380/2001, L. 64/1974 e L. 1086/1971 – non è più rinviabile poiché il modello di riferimento per la sicurezza delle costruzioni, risalente agli anni '70, è inadeguato per:

- l'insufficienza dei contenuti delle norme primarie e la loro obsolescenza rispetto alle norme tecniche per le costruzioni (NTC) di emanazione più recente, con la conseguenza di confusione e di comportamenti non omogenei e non sostenibili;
- la classificazione sismica¹ dell'intero territorio nazionale;
- l'evoluzione dei sistemi costruttivi, dei materiali strutturali, delle tecniche costruttive;
- una maggiore conoscenza del rischio sismico e l'evoluzione nella valutazione della sicurezza delle costruzioni.

È auspicabile la riduzione ad una sola norma primaria valida per tutte le costruzioni in luogo delle attuali 3 leggi sopra citate.

A tal fine si richiamano integralmente i contenuti delle proposte emendative presentate dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome in data 13/5/2013 prot. 2.

Fascicolo del Fabbricato

Nel contesto della revisione delle norme generali per le Costruzioni e della valutazione, ormai improcrastinabile, come predetto, della norma primaria, le Regioni ritengono indispensabile ed ormai non più rimandabile una chiara e formale introduzione del Fascicolo del Fabbricato tra gli strumenti primari di monitoraggio dei territori. La storia sismica degli ultimi trent'anni ha portato con sé un costo sociale ed economico assolutamente incomprensibile, anche proprio alla luce della qualità e profondità delle norme che ci si appresta a varare. Una delle difficoltà che si riscontra è una mancata ed organica conoscenza del nostro patrimonio immobiliare e delle sue condizioni strutturali. Addirittura manchiamo di conoscenze in merito sulle nuove costruzioni.

Pertanto si avanza la proposta di rendere obbligatoria la redazione del fascicolo del fabbricato in partenza nei seguenti tre casi:

- nuove costruzioni;
- manutenzioni straordinarie di edifici esistenti;
- edifici che ospitano servizi pubblici e scuole (opere di classe 3 e classe 4).

Controlli e sanzioni

Occorre prendere atto che le NTC (in quanto norme di specifica natura tecnica) non possono normare l'attività di controllo né, tantomeno, quella sanzionatoria. Come ben noto l'attività di controllo sul territorio è demandata alle Regioni che la esplicano attraverso proprie norme e regolamenti, nel rispetto delle indicazioni di carattere generale contenute nel DPR 380/2001.

In questo ambito le Regioni svolgono i controlli sui progetti e sull'attività edilizia, rilasciano le autorizzazioni in zona ad elevata sismicità (art. 94) ed effettuano controlli, generalmente a campione, in quelle a bassa

¹ Il contesto in cui sono state formulate le suddette norme è quello della prima metà degli anni '70 in cui i Comuni classificati sismici erano pochi. Dal 2003 tutto il territorio nazionale è classificato sismico.

sismicità (art. 93) oltre ai controlli sui progetti relativi a costruzioni strategiche e rilevanti di propria competenza.

Anche l'attività sanzionatoria è normata dal DPR 380/2001, particolarmente per la sua rilevanza penale, come stabilito dall'art. 95 e successivi. Pertanto, solo con la revisione di questa norma nazionale è possibile incidere sulle modalità dei controlli e sulle sanzioni.

Mentre l'attività di controllo è oggetto della proposta già avanzata dalle Regioni nel 2013, in accordo con i rappresentanti del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, per quanto riguarda il regime sanzionatorio sanzioni non esiste, allo stato attuale una proposta organica e precisa, a modifica di quella attualmente vigente.

E' tuttavia auspicabile una revisione di questo aspetto al fine di incidere con maggior determinazione anche sulla repressione, sia introducendo la facoltà di sanzionamento amministrativo a cura diretta delle regioni che di inasprimento delle sanzioni penali che, ad oggi anche nei casi più gravi, sono semplici contravvenzioni risolvibili con semplice oblazione, a prescindere dai rischi, anche gravi e ai danni potenzialmente causabili da errate condotte sia dei professionisti che delle imprese, oltre che dai committenti.

Formazione degli operatori

Anche in questo caso le NTC non sono lo strumento più appropriato per normare l'attività di formazione tecnica né dei professionisti né dei tecnici delle amministrazioni pubbliche che effettuano controlli. La formazione è svolta:

- per i professionisti (progettisti e direttori dei lavori) dagli Ordini professionali;
- per i tecnici controllori dalle stesse Pubbliche Amministrazioni dai quali dipendono.

Ciò premesso visto che la sicurezza statica e sismica degli edifici e delle infrastrutture risulta fondamentale per la collettività occorre che coloro che se ne occupano siano necessariamente soggetti di elevata competenza, costantemente aggiornati dal punto di vista scientifico e professionale.

Si ritiene pertanto indispensabile che l'obbligo della formazione permanente sia inserito all'interno della normativa generale, nel caso specifico nel DPR 380/2001, con eventuali rinvii anche ad altre norme specifiche di altri settori (normativa ordinistica e delle pubbliche amministrazioni).

Una particolare criticità si rileva nel campo delle imprese di costruzioni dove, specialmente in quelle più piccole, spesso manca la necessaria formazione, la capacità direttiva e tecnica. Infatti, ad oggi, il DPR 380/2001 non richiede un particolare livello di formazione o di capacità tecnica alle imprese esecutrici (fatta esclusione per gli appalti pubblici).

Pertanto, anche in questo senso, si ritiene necessario che pure le imprese, di qualsiasi dimensione, debbano essere qualificate per operare in ambito strutturale, un settore che, nel mondo dell'edilizia, è fondamentale a garantire la sicurezza delle persone.

Elementi specifici per l'aggiornamento delle NTC

A distanza di quasi un decennio dalla obbligatorietà della loro applicazione, la conoscenza delle nuove norme (NTC) può ritenersi ragionevolmente acquisita dalla maggioranza degli operatori; pertanto nei prossimi aggiornamenti delle NTC, si potrebbe procedere:

- alla semplificazione del testo delle NTC **separando le indicazioni prestazionali, certamente vincolanti, dalle indicazioni che costituiscono un modo, ma non l'unico, per garantire il raggiungimento delle prestazioni richieste.** Gli Eurocodici sono già impostati in questo modo;
- allo snellimento radicale del testo conservando in norma gli aspetti essenziali, rimandando a circolari e linee guida tutto il resto (per il cap. 8 costruzioni esistenti è già così).

Un altro aspetto, già discusso nel 2011 e poi rinviato è relativo al **capitolo 7**. Secondo molti non ha senso che esista un capitolo separato per le azioni sismiche, dato che la norma vale su tutto il territorio nazionale e le zone sismiche non hanno più alcuna rilevanza al fine di definire le azioni. Sarebbe più chiaro che le prestazioni

richieste in presenza di azioni sismiche fossero contenute nel capitolo 3, se di carattere generale, e nei capitoli 4, 5, 6 e 8 se relative a particolari tipologie di costruzioni. Il resto dovrebbe finire in circolari e linee guida.

Tutto ciò premesso si sottolinea la particolare importanza del coinvolgimento delle Regioni nel processo formativo e di revisione delle norme tecniche. Infatti sono le regioni gli enti ai quali il DPR 380/2001 delega l'attività di applicazione, vigilanza e controllo sulla progettazione e realizzazione delle costruzioni, anche per quanto riguarda gli aspetti connessi con funzioni di polizia giudiziaria (si ricorda che le violazioni delle norme tecniche hanno valenza penale in base all'art. 95 del DPR 380/2001).

EMENDAMENTI FORTEMENTE RACCOMANDATI

Punto 8.4.2 – INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO

Emendamento A

Dopo le parole “per le costruzioni di classe” inserire le parole “**III ad uso scolastico e di classe**”.

Emendamento B

Dopo le parole “deve essere comunque non minore di” sostituire “04” con “**0.6, mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di ζ_E , sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,1**”.

Testo emendato

La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζ_E può essere minore dell'unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe **III ad uso scolastico e di classe IV** il valore di ζ_E , a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di **0.6, mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di ζ_E , sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,1**.

Nel caso di interventi che prevedano l'impiego di sistemi di isolamento, per la verifica del sistema di isolamento, si deve avere almeno $\zeta_E = 1,0$.

Motivazione

Gli interventi di miglioramento sono finalizzati ad accrescere il livello di sicurezza delle costruzioni esistenti. Il livello di sicurezza di una costruzione esistente è quantificato dal rapporto ξ tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima prevista dalle norme tecniche per una nuova costruzione. Nell'intervento di miglioramento, non è richiesto che la costruzione esistente resista all'azione sismica utilizzata per progettare una nuova costruzione². In particolare:

- le attuali norme tecniche per le costruzioni (NTC08) **non prevedono il raggiungimento di alcuna soglia minima di sicurezza**, qualunque sia il tipo di costruzione. E' sufficiente un incremento di resistenza, anche infinitesimo, qualunque sia il livello di sicurezza raggiunto dalla costruzione a seguito dell'intervento;
- il testo delle norme tecniche, approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 2014, ha introdotto per l'intervento di miglioramento **una soglia minima di sicurezza pari a 0,4 per le sole costruzioni di classe IV**, destinate ad ospitare funzioni pubbliche o strategiche importanti anche per la gestione delle attività di protezione civile nel caso di eventi calamitosi (ad es. il sisma);
- il testo emendato delle Regioni, eleva **la soglia minima da raggiungere nell'intervento di miglioramento a 0,6 per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV**; per le restanti costruzioni è previsto un **incremento della sicurezza non minore di 0,1**.

La proposta delle Regioni di confermare e di aumentare il **livello di sicurezza minimo ξ da 0,4 a 0,6 per gli interventi di miglioramento delle costruzioni esistenti in classe IV** ossia per le costruzioni strategiche per le attività di protezione civile, per le infrastrutture di comunicazione di importanza critica, per le industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente, è motivata non solo dalla esigenza di evitare il crollo della costruzione ma anche dalla necessità di limitare il danneggiamento della costruzione e di evitare la compromissione irreversibile della funzionalità della costruzione al verificarsi di eventi sismici.

L'estensione inoltre della **soglia minima di sicurezza pari a 0,60 alle scuole è una esigenza prioritaria** poiché risponde all'esigenza molto sentita dalle comunità di assicurare per gli edifici scolastici esistenti, caratterizzati come noto da una

² Questa condizione ricorre per l'**adeguamento** della costruzione, obbligatorio per le 4 fattispecie di interventi, rilevanti ai fini sismici, elencati al punto 8.4.1. delle NTC08

elevata vulnerabilità e da affollamenti significativi, la salvaguardia della vita al verificarsi degli eventi sismici severi attesi, evitando il collasso anche parziale delle strutture.

L'aumento della resistenza della costruzione da 0,4 a 0,6 è contenuto e comunque ampiamente assorbito se si considerano l'incidenza dei costi dei danni indotti da eventi sismici.

L'esigenza di attestare il livello della sicurezza degli edifici strategici (classe IV) e delle scuole (classe III) ad una soglia non inferiore a 0,6 è omogenea con il livello di sicurezza ormai consolidato, fissato nei programmi di riduzione del rischio sismico per gli edifici strategici e rilevanti (DL 39/2009 convertito dalla legge 77/2009) che interessano tutte le Regioni e nei programmi di ricostruzione degli ultimi eventi sismici.

In altre parole la soglia minima di sicurezza del 0,60 per le costruzioni strategiche e le scuole è il punto di equilibrio ottimale tra le esigenze di un livello di sicurezza accettabile e la disponibilità finita di risorse economiche per la riduzione del rischio economico.

Infine l'**incremento della sicurezza pari ad almeno 0,1** vuole evitare che interventi edilizi e strutturali rilevanti in termini economici, edilizi e distributivi siano trascurabili sotto il profilo della sicurezza della costruzione e di fatto portino ad eludere le finalità di migliorare la sicurezza sismica.

Punto 8.4.3 – INTERVENTO DI ADEGUAMENTO

Emendamento C

Al punto c) eliminare le parole "**di classe e/o**".

Emendamento D

Alla fine del Punto d) sostituire "." con ";" e aggiungere il punto "**e) Apportare modifiche classe d'uso che conducano a costruzioni di classe III, ad uso scolastico, o classe IV.**".

Emendamento E

Dopo il paragrafo "**Nei casi a), b) e d), Per la verifica della struttura, si deve avere almeno $\zeta_E \geq 1,0$. Nei casi c) ed e) si può assumere $\zeta_E \geq 0,80$.**" Aggiungere il paragrafo "**Resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione**".

Testo emendato

L'intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda:

- a) *sopraelevare la costruzione;*
- b) *ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;*
- c) *apportare variazioni ~~di classe e/o~~ di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, valutati secondo la combinazione caratteristica di cui alla Equazione 2.5.2 includendo i soli carichi gravitazionali. Resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;*
- d) *effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l'impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani;*
- e) **Apportare modifiche classe d'uso che conducano a costruzioni di classe III, ad uso scolastico, o classe IV.**

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all'intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell'intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.

Nei casi a), b) e d), Per la verifica della struttura, si deve avere almeno $\zeta_E \geq 1,0$. Nei casi c) ed e) si può assumere $\zeta_E \geq 0,80$.

Resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione.

Una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a). In tal caso non è necessario procedere all'adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri precedenti punti.

Motivazione

Gli interventi di adeguamento sono volti alla riqualificazione strutturale completa dell'edificio in modo da renderlo prestazionalmente equivalente ad un edificio di nuova costruzione, capace, cioè, di resistere all'intera azione sismica di progetto prevista in quel sito e per quella categoria di edificio.

Tale intervento si rende necessario in specifici ed esclusivi casi, elencati nel testo dell'articolo e, in linea di principio analoghi a quelli della versione attualmente vigente delle norme tecniche.

Con il principale emendamento proposto si intende evidenziare con una fattispecie autonoma il cambio di classe d'uso che porti l'edificio alla Classe III (per uso scolastico) o alla Classe IV, ciò per meglio definire gli interventi con l'obbligo di adeguamento, che non sembrano adeguatamente ricompresi alla lettera c) proposta dal MIT. In altre parole, per gli interventi che comportino il cambio di destinazione d'uso di un edificio e che conducano alla Classe III, per i soli edifici scolastici, oppure conducano in Classe IV occorre adeguare staticamente e simicamente tutto l'edificio.

In questi particolari casi il livello di adeguamento si intende convenzionalmente conseguito se viene raggiunto il valore di $\zeta_E = 0,8$.

Questa modifica non è una completa novità rispetto al testo vigente che prevede già questa fattispecie ma impropriamente unificata al generico cambio di destinazione d'uso con incremento dei carichi globali verticali in fondazione superiore al 10%.

Inoltre è stato previsto che, oltre alla verifica globale dell'edificio, siano effettuate le verifiche dei singoli elementi e/o parti della struttura.

Il testo emendato non induce sensibili ulteriori costi a carico dei committenti, sia pubblici che privati, ma ha la pretesa di chiarire meglio le fattispecie analizzate e ridurre il margine di incertezza interpretativa per la sua applicazione.

ULTERIORI RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI

Si raccomanda, altresì, che in relazione alle **VERIFICHE SUI MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE** di cui al Capitolo 11, si valuti di inserire nella circolare esplicativa, eventuali possibili indicazioni che possano attenuare gli oneri connessi all'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei lavori nel caso di opere di modesta importanza per i quali, spesso, l'entità e l'onere delle prove può arrivare ad essere prossima al costo dello materiale. Si propone altresì che i costi delle verifiche di cui a tale capitolo vengano resi, nell'ambito del Codice degli Appalti, non comprimibili nel contesto delle gare di appalto per le opere pubbliche. Al pari dei costi per la sicurezza.

In relazione agli interventi su ponti esistenti, sul punto relativo alla valutazione della **COMPATIBILITÀ IDRAULICA** (Par. 5.1.2.3) si raccomanda di valutare la possibilità di limitare, nel caso di allargamenti, il parere di competenza alla sola Autorità Idraulica e non anche al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, a patto che ci si trovi in casi in cui nell'azione di allargamento le pile e le spalle siano realizzate in modo da non comportare un aggravamento del rischio idraulico lungo un tratto di corso d'acqua di lunghezza significativa nell'intorno dell'intervento. E vincolare, quindi, il ricorso dell'Autorità Idraulica al Consiglio Superiore dei lavori Pubblici solo ai casi più complessi.

In ogni caso si chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di effettuare, di concerto con le Regioni/PA, uno specifico monitoraggio sull'applicazione delle nuove norme attinenti alla Valutazione della Compatibilità Idraulica. In particolare si chiede che il monitoraggio verifichi.

- A) *I pareri del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici sulla compatibilità idraulica (punto 5.1.2.3 della proposta NTC approvata dal CSLP nel 2014) nei seguenti casi: Nuova costruzione di ponti e Interventi di allargamento della piattaforma dei ponti esistenti*
- B) *n. richieste di pareri/periodo, distinti per: nuove costruzioni e costruzioni esistenti; tipologia costruttiva ponte; dimensioni: luci e altezza; le condizioni che richiedono il parere al CSLP.*
- C) *n. pareri/semestre rilasciati, distinti per: esito e tempi di rilascio*

PUNTI CONDIVISI DA MIT E REGIONI DA INSERIRE IN CIRCOLARE ESPLICATIVA E LINEE GUIDA

Punti da inserire nella circolare esplicativa

Si chiede che nella Circolare esplicativa dell'applicazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni siano specificati i seguenti aspetti:

- In relazione al Punto 7.2.3. Fornire i valori indicativi per i due coefficienti S_a e q_a e indicare i criteri per poterli dedurre dalle condizioni di progetto (§7.2.3.).
- In relazione al Punto 7.3. Facendo richiamo al punto 7.2 “Comportamento strutturale” e in considerazione della Tab. 7.3.I, allo SLV, si nota che per le strutture definite non dissipative è $q < 1,5$. Questo significa che allo SLV una struttura progettata con $q \leq 1,5$ può essere considerata non dissipativa e quindi considerata in campo elastico (o sostanzialmente elastico) e quindi anche non esplicitamente soggetta ai dettagli costruttivi previsti nel cap. 7 (vedi 7.4.1 primo paragrafo). Chiarire perché si debba usare $q=1$ o $q < 1,5$ per le verifiche SLE.
- In relazione al Punto 7.3.1. Descrivere, anche con schemi grafici semplici, le tipologie costruttive di cui alla Tab. 7.3. È opportuno, inoltre, chiarire a quale tipologia di pareti in c.a. ci si riferisce. Le pareti presenti nell'edificio possono avere varie funzioni oltre che essere limitate a parte della struttura. Ad esempio nel caso di pareti presenti solo al piano interrato (spesso controterra) ma non presenti in elevazione. Oppure pareti in elevazione ma presenti solo ai piani inferiori. Non è chiaro, infine, cosa si intenda per “strutture monolitiche a cella” oppure per “Strutture con pilastri incastrati (dove?) e orizzontamenti incernierati”.
- In relazione al Punto 7.4.3.1. Descrivere, anche con schemi grafici semplici, le tipologie costruttive. Inoltre dovrà essere chiarita la definizione delle strutture a pareti estese “debolmente armate”.
- In relazione al Punto 8.4.2. Chiarire cosa si intende per “variazione di classe d'uso”, particolarmente per quanto riguarda i casi nei quali all'interno di un edificio siano previste varie destinazioni d'uso e/o varie Classi. Andrà quindi chiarito anche il caso di “cambio di classe d'uso parziale” di un edificio (ad esempio cinema a piano terra e abitazioni ai piani superiori).
- In relazione al Punto 8.4.3. Chiarire cosa si intenda per “sopraelevazione” e per “ampliamento”.
- In relazione al Punto 8.7.1. Al fine di definire l'US minima cui estendere l'analisi e la progettazione degli interventi, all'interno degli aggregati strutturali, si chiede di individuare gli edifici o unità strutturali, che sono omogenee da cielo a terra e, in genere distinguibili dalle altre adiacenti per almeno una delle seguenti caratteristiche che possono individuare un comportamento dinamico distinto:
 - tipologia costruttiva;
 - differenza di altezza;
 - irregolarità planoaltimetrica con parti non collegate efficacemente;
 - età di costruzione;
 - sfalsamento dei piani;
 - ristrutturazione completa da cielo a terra di una porzione di edificio.

Chiarimenti da fornire con apposite Linee Guida

Si chiede al Ministero Infrastrutture e dei Trasporti di emanare, con apposito Decreto emanato su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e d'intesa con la Conferenza Unificata, delle Linee Guida volte a chiarire, tra l'altro i seguenti punti:

- individuazione, dal punto di vista strutturale, delle cd. “costruzioni e interventi di modesta rilevanza” e delle cd. “opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità”.
- caratterizzazione delle tipologie di cd. “piccoli musei” e di cd. “spazi espositivi” che possano essere compresi nella Categoria C1 (Aree con tavoli, quali scuole, caffè, ristoranti, sale per banchetti, lettura e ricevimento) della Tab. 3.1.
- specificazione dei criteri e delle tipologie di intervento che possono essere classificati come “riparazioni” e come “interventi locale”.

VERSIONE CONDIVISA DELLO SCHEMA DI DECRETO

VISTA la *legge 5 novembre 1971, n. 1086*, recante “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;

VISTA la *legge 2 febbraio 1974, n. 64*, recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;

VISTA la *legge 21 giugno 1986, n. 317*, recante “Procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998”;

VISTO il *decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246*, recante “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”;

VISTO il *Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2011, n.305* che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

VISTO il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

VISTO il *decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 luglio 2004, n. 186*, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;

VISTO il *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008*, con il quale sono state approvate le “Nuove norme tecniche per le costruzioni” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 4 febbraio 2008, n. 29;

VISTO il *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 giugno 2014 recante “Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)”*. pubblicato nella *GU Serie Generale n.156 del 8/7/2014*.

CONSIDERATA la necessità di procedere al previsto aggiornamento biennale delle “Nuove Norme tecniche per le costruzioni” di cui al citato *decreto ministeriale 14 gennaio 2008*;

VISTO il voto n. 53 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 24 ottobre 2014 si è espressa favorevolmente in ordine all'aggiornamento delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni”, di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

VISTA la nota n. 7889, del 27 febbraio 2015, con la quale il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso all'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il suddetto

aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni, licenziato dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

VISTO l'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica **n. 380/2001**, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni, sia pubbliche, che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 136 del 2004 prevede che le norme tecniche siano emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO l'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale prevede che alcune funzioni mantenute in capo allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, siano esercitate di intesa con la Conferenza unificata;

VISTO l'articolo 93 del suddetto decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale prevede che alcune funzioni mantenute in capo allo Stato, quali i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e le norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, siano esercitate sentita la Conferenza unificata;

VISTO l'articolo 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche, siano disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui al predetto articolo 52 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, da specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata;

VISTO il concerto espresso dal capo del Dipartimento della protezione civile con nota prot. n. SIV/0033386 del 1 luglio 2016, ai sensi del citato articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2004;

VISTO il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot. n. 0015221 del 2 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

ACQUISITA l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del , ai sensi del citato articolo 54 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

SENTITO il Consiglio nazionale delle ricerche con nota prot. n. del ai sensi del citato articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

CONSIDERATO, che lo schema di decreto è stato notificato, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi della *direttiva 98/34/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla *direttiva 98/48/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 e che alla data del è venuto a scadenza il termine di astensione obbligatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva;

CONSIDERATA la necessità di definire l'ambito di applicazione delle norme tecniche, anche in relazione alle opere con progetto definitivo o esecutivo approvato e alle opere con lavori in corso di esecuzione, in conformità al citato voto n. 53/2014 del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

DECRETA

Articolo 1
(Approvazione)

Documento finale Regioni
Allegato al parere del 22/12/2016
Pag. 13

1. È approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, allegato al presente decreto. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

2. Nelle more dell'emanazione di successivi provvedimenti, ai fini della determinazione dell'azione sismica sulle costruzioni continua ad applicarsi quanto riportato negli allegati A, "pericolosità sismica", e B, "Tabelle dei parametri che definiscono l'azione sismica", alle norme tecniche per le costruzioni approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Articolo 2

(Ambito di applicazione e disposizioni transitorie)

1. Nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti di pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni, di cui all'articolo 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori e al collaudo degli stessi.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

OSSERVAZIONI SUGLI EMENDAMENTI AL CAP. 6

A seguito di una formale segnalazione del Consiglio Nazionale dei Geologi inviata alla Conferenza delle Regioni e Province autonome, è stata avviata un'analisi delle proposte emendative da questo presentate nell'ambito del Capitolo 6 delle Norme Tecniche.

Questa analisi ha evidenziato che la posizione del C.N.G. può riassumersi in tre punti:

- 1) migliore definizione dei rapporti professionali tra Geologi e Geotecnici e delle rispettive aree di competenze nell'ambito di un processo di progettazione che in ogni caso deve essere quanto più unitario possibile;
- 2) legittimazione ampia e definitiva nella esecuzione di ricerche e prove geotecniche, per quanto ora limitate alla competenza esclusiva dei laboratori autorizzati dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 3) accettazione di un pacchetto di emendamenti proposti alla bozza di aggiornamento delle NTC.

Le Regioni ritengono che i primi due punti abbiano attinenza con un ambito normativo di rango primario e che pertanto non sia possibile darne una compiuta soluzione nella presente fase di emendamento dell'aggiornamento alle NTC. Al riguardo di detti punti 1 e 2 si segnala unicamente che la disciplina della professione di geologo è disciplinata dal DPR 328/2001, secondo cui rientrano nella competenza di detta professione sia le indagini geognostiche a supporto dello studio geologico, e sia le indagini e studio geotecnico (quest'ultimi "probabilmente" in competenza non esclusiva, vista la giurisprudenza amministrativa in materia). Pertanto le Regioni raccomandano al Governo di prevedere che, nell'ambito della revisione del DPR 380/2001, ritenuta indispensabile, come già evidenziato in altre parti, il tema venga affrontato in tutta la sua completezza al fine di determinare definitivamente gli ambiti di competenza ma anche una chiara definizione dei processi progettuali riferiti agli ambiti geologico e geotecnico e delle responsabilità decisionali.

In merito alle proposte emendative presentate dal Consiglio Nazionale dei Geologi, le Regioni ritengono che le modifiche approvate dalla Commissione Paritetica Geologi – Ingegneri Geotecnici appositamente istituita dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al fine di dirimere la questione e che si è riunita in data 15 novembre 2016, recepiscano gran parte delle richieste dell'Ordine Nazionale dei Geologi e chiariscano meglio il tema delle indagini.